



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO»
CHIETI - PESCARA

**Regolamento per “Teaching and Learning Center” Centro di Ateneo per la ricerca e la formazione sulla qualità della didattica universitaria, denominato «TLC-UNICH»
(Centro di Ateneo ex art.61 dello Statuto)**

Art.1 - Attivazione, denominazione e sede

- a) Il presente Regolamento disciplina l'attivazione del Centro di Ateneo denominato “TLC-UNICH” presso l'Università “G. d'Annunzio di Chieti-Pescara, costituito con D.R. n.190/2024.
- b) Il “TLC-UNICH” è stato costituito ai sensi del Regolamento dei Centri ex-art. 61 dello Statuto di Ateneo.
- c) Il TLC-UNICH, di seguito indicato come Centro, ha sede principale presso l'Ateneo G. d'Annunzio di Chieti-Pescara.

Art.2 - Finalità e obiettivi

- a) Il Centro è stato istituito con la finalità di programmare e sviluppare azioni di innovazione della didattica volte a supportare docenti e organi istituzionali nei processi di progettazione, gestione, valutazione e miglioramento della qualità della didattica universitaria.
- b) La missione del Centro è promuovere, armonizzare e coordinare tutte le attività di Ateneo rivolte alla ricerca sull'innovazione didattica in ambito universitario, alla formazione continua dei docenti, alla sperimentazione (condivisione e diffusione) delle più avanzate ricerche in campo educativo e delle buone pratiche già in uso in Ateneo, tenendo conto delle buone pratiche nazionali e internazionali.

Art.3 - Oggetto

In relazione alle finalità esposte, il TLC-UNICH si propone di:

- a) promuovere programmi di formazione rivolti a docenti, dottorandi e personale coinvolto nella didattica, finalizzati allo sviluppo di competenze inerenti la progettazione, gestione, valutazione e miglioramento dei processi di insegnamento-apprendimento, secondo una visione unitaria;
- b) promuovere programmi di formazione iniziale e di supporto allo sviluppo della professionalità del docente anche attraverso metodologie e tecnologie didattiche già in uso in Ateneo, tenendo conto delle buone pratiche nazionali e internazionali;
- c) progettare, sviluppare e implementare attività di valutazione e certificazione delle competenze nell'ottica dell'apprendimento permanente;
- d) promuovere la ricerca sull'innovazione didattica supportando lo sviluppo/sperimentazione di progetti innovativi, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie;
- e) organizzare iniziative scientifiche di divulgazione per attivare confronti a livello nazionale e internazionale sui temi della qualità della didattica, dell'innovazione e della formazione;
- f) costruire e partecipare a reti e gruppi di ricerca nazionale e internazionale sui temi della qualità della didattica.

Art.4 - Organi



a) Sono organi del Centro, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento dei Centri ex art.61 dello Statuto di Ateneo:

- il Direttore;
- la Giunta.

b) Le qualifiche di Direttore del Centro e di membro della Giunta non danno diritto a compensi aggiuntivi.

Art.5 - Il Direttore

a) Il Direttore del Centro è nominato dal Rettore, che lo individua tra una rosa di professori, sia associati che ordinari, a tempo pieno che abbiano comprovata competenza nelle tematiche del Centro, composta da almeno due nominativi scelti dalla Giunta.

b) Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta.

c) Il Direttore è componente della Giunta, convoca e presiede le riunioni della Giunta, ne dirige coordina i lavori, assicura l'esecuzione delle delibere e degli orientamenti programmatici.

d) Il Direttore svolge in particolare i seguenti compiti:

1. rappresenta il Centro e tiene i rapporti con gli Organi accademici e con l'Amministrazione universitaria, anche nazionale e internazionale;
2. propone all'approvazione della Giunta il piano annuale delle attività e vigila sull'attuazione dello stesso;
3. coordina il funzionamento del Centro, promuove e sovrintende alle sue attività istituzionali;
4. vigila, nell'ambito del Centro, sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
5. predispone annualmente, in coerenza con il piano annuale delle attività approvato dalla Giunta, la relazione sulle attività svolte dal Centro, che sottopone all'approvazione della Giunta;
6. adotta, in caso di necessità e urgenza, ogni provvedimento necessario, di competenza della Giunta, da sottoporre alla ratifica di quest'ultima nella prima seduta utile;

e) Il Direttore nomina, fra i componenti della Giunta, un Vice-direttore. Il Vice-direttore decade alla cessazione della carica del Direttore.

f) La carica di Direttore è incompatibile con qualsiasi altra carica accademica per tutta la durata del mandato.

Art.6 - La Giunta

a) La Giunta del Centro è composta dal Direttore del Centro e da professori ordinari o associati, anche a tempo definito, competenti nelle materie di cui alla missione del Centro, in rappresentanza dei dipartimenti, in numero di uno per ogni singolo dipartimento che partecipa al TLC.

b) La Giunta viene nominata dal C.d.A. di Ateneo su proposta del Rettore, in base ad una rosa di candidati indicata dai Direttori dei Dipartimenti afferenti al Centro (il numero di candidati proposto da ogni Direttore di Dipartimento non può essere superiore a 2).

c) Il Consiglio di Amministrazione, su proposta adottata con delibera motivata a maggioranza assoluta dalla Giunta, può revocare la nomina dei singoli componenti della Giunta stessa.



Art.7 - Sezioni e Unità Operative

- a) Al solo scopo di realizzare le finalità di cui all'art.2 del regolamento dei Centri ex art. 61 dello Statuto di Ateneo, il Centro può articolarsi in Sezioni o Unità Operative (U.O).
- b) Il numero delle Sezioni o U.O. a cui sono riconducibili unità di lavoro ovvero laboratori dell'Università, può variare a seconda delle aggregazioni che si rendono necessarie per lo svolgimento delle attività del Centro.
- c) L'istituzione delle singole Sezioni o U.O. è approvata dalla Giunta del Centro, su proposta del Direttore. Ogni Sezione è coordinata da un responsabile nominato dal Direttore del Centro su proposta dei componenti della Sezione stessa.

Art.8 - Risorse

Il Centro può disporre dei seguenti fondi:

- a) fondi erogati dall'Ateneo;
- b) fondi erogati dai Dipartimenti proponenti e aderenti alle attività del Centro;
- c) fondi ottenuti attraverso la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali;
- d) fondi derivanti da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività in conto terzi;
- e) fondi derivati da attività in regime di conto terzi svolte da personale afferente al Centro;
- f) fondi derivanti da donazioni e contribuzioni finalizzate di Enti pubblici e privati interessati a contribuire alle attività del Centro.

Art.9 - Gestione amministrativa

La gestione amministrativo-contabile del Centro è coordinata dal Direttore del Centro con l'ausilio di un Segretario Amministrativo, appositamente designato dall'Ateneo.

Art.10 - Scioglimento del Centro

Lo scioglimento del Centro è disposto con Decreto Rettorale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, qualora sia richiesto dalla Giunta del Centro, con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.

Art.11 - Verifiche sulle attività del Centro

L'attività e la produttività del Centro sono sottoposte a verifica annuale da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo, che si esprime in merito alle finalità specifiche del Centro, di cui all'art.2 del presente Regolamento.

Art.12 - Norme finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa integrale rinvio al Regolamento dei Centri ex art.61 dello Statuto di Ateneo. Si applicano inoltre le norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.